



# U. S. D. SAN GIUSEPPE A.S.D.

Via Silvio Pellico, 18/20 - 38068 ROVERETO (TN)  
[www.usdsangiuseppe.it](http://www.usdsangiuseppe.it)  
[usdsangiuseppe@alice.it](mailto:usdsangiuseppe@alice.it)  
telefono e fax 0464 414251

*Sport e Famiglia*



## STATUTO DELL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIUSEPPE ROVERETO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### I. L'ASSOCIAZIONE

#### Art. 1.1 Denominazione e Sede

L'Associazione denominata "Unione Sportiva Dilettantistica San Giuseppe Rovereto, Associazione Sportiva Dilettantistica", i cui colori sociali, il motto e il logo, sono riportati nel bozzetto effigiato nell'intestazione del presente Statuto in breve: "**U.S.D. San Giuseppe Rovereto A.S.D.**" (d'ora in poi "Associazione"), ha sede in Rovereto -38068- (TN), Via Silvio Pellico 18-20. L'Associazione, attualmente, non ha personalità giuridica, ma si riserva, eventualmente, di richiederla, con delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021. L'Associazione è stata costituita in origine il 20 giugno 1990 ed è retta dalle norme del presente Statuto, adeguato in data odierna, ai sensi dei D.Lgs. 36/2021, 39/2021, 120/2023 e ss. mod. Il presente Statuto, pertanto, va a sostituire integralmente il precedente. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza sarà obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

#### Art. 1.2 Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, purché la delibera raccolga almeno un numero di voti pari ai tre quarti degli associati presenti aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. L'Assemblea che dispone lo scioglimento dell'Associazione, stabilisce anche le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione, che avverrà nel pieno rispetto delle norme di Legge.

#### Art. 1.3 Liquidazione

In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri Enti sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### Art. 1.4 Scopi e finalità: Oggetto sociale

L'Associazione, di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro, intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive, a principi di democraticità, uguaglianza e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Associazioni a queste aderenti. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del **Calcio** e del **Tennistavolo** e, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive, tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali discipline sono intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, da svolgersi mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle stesse. A tale fine, l'Associazione formulerà (ha già formulato) domanda di affiliazione alla **Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)** e alla **Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.)**, riservandosi, in prosieguo, e con successive delibere del Consiglio Direttivo, di formulare eventuali domande di affiliazione ad altre Federazioni od Enti. Inoltre, l'Associazione si preordinerà di praticare e propagandare attività sportiva, ricreativa, culturale e del tempo libero, partecipando a gare, manifestazioni e eventi (anche dalla stessa organizzati), nonché istituire corsi di formazione e di addestramento, e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport fra i giovani, i lavoratori, le famiglie al fine di contribuire alla loro formazione psicofisica, sociale e culturale.

L'Associazione potrà partecipare a Gare, Tornei, Campionati e, sotto autorizzazione **della F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) e F.I.Te.T. (Federazione Italiana Tennistavolo)** indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Calcio, e del Tennistavolo, compresa l'attività Paralimpica.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale, e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive adibite alla pratica della disciplina del Calcio e del Tennistavolo, ed eventuali altre attività sportive e/o del tempo libero;

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di attività legate al benessere o fisioterapiche;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale, nonché viaggi, gite, attività all'aria aperta, corsi di ballo e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di pagine web, riviste e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi, che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri Enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi Enti Scolastici, con finalità simili, affini o complementari, con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti

Gli eventuali proventi dell'attività associativa dovranno essere reinvestiti in attività sportive o ricreativo - sociali.

#### **Art. 1.5 Divieto distribuzione utili**

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

#### **Art. 1.6 Quote associative**

Le quote associative dovranno essere versate di anno in anno. La quota associativa sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

## **2. I Soci**

### **Art. 2.1 Tesseramento**

Il tesseramento ordinario con contestuale versamento inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno.

Le iscrizioni straordinarie potranno essere fatte durante tutto l'anno sociale.

Hanno diritto di far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che ne facciano richiesta e che siano di nota integrità morale.

Ogni socio deve accettare il presente Statuto in tutte le sue parti. Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali sociali, a godere delle facilitazioni che la Società potrà loro offrire, nonché partecipare alle Assemblee dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Tutti i soci potranno essere eletti a qualsiasi carica sociale purché abbiano compiuto il 18° anno di età.

### **Art. 2.2 Categorie**

I soci si suddividono in:

- ordinari;
- sostenitori;
- benemeriti;

I Soci ordinari sono quelli che versano la normale quota associativa.

I Soci sostenitori sono quelli che versano annualmente uno speciale contributo a favore dell'Associazione. Lo stesso dovrà essere come minimo di 10 volte il costo della tessera sociale.

I Soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle speciali benemeritenze acquistate nei riguardi dell'Associazione. Essi possono ricoprire cariche sociali onorifiche di durata annua od anche pluriennale, in ogni caso con decadenza pari a quella del Consiglio Direttivo.

### **Art. 2.3 Perdita qualifica**

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentare per iscritto;
- per morosità da parte di tutti quelli che non rinnovano la tessera sociale prima della convocazione dell'Assemblea annuale;
- per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che assume atteggiamenti o compie atti contrari all'interesse ed al buon nome dell'Associazione o che si comporta in maniera scorretta verso Dirigenti o Soci. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria.

### **Art. 2.4 Limiti**

Tutti i Soci sono impegnati a favorire il conseguimento dei fini che si propone l'Associazione ed appoggiare le iniziative e le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I singoli Soci o comitati di Soci, non possono prendere alcuna iniziativa o promuovere attività, manifestazioni, azioni che si rappresentano a terzi come esplicate in nome, per conto o nell'interesse dell'Associazione, se non previa specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

### 3. I Tesserati

#### Art. 3.1 Definizione

I Tesserati sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i Regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi, ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) Dirigenti sociali e Soci di società affiliate;
- b) Atleti;
- c) Tecnici, istruttori;
- d) Giudici/arbitri;
- e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti, ai quali l'Associazione è Affiliata;

#### Art. 3.2. Obblighi

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I Tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali/palestre/utilizzo impianti e materiali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale, mediante versamento di quote stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non potrà essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

#### Art. 3.3. Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante.

### 4. GLI ORGANI SOCIALI

#### Art. 4.1 Organi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Consiglio Esecutivo;
- e) il Vice Presidente
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### 5. ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

#### Art. 5.1 Convocazione

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea riunita in via ordinaria, elegge il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo della stessa. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

L'Assemblea in via ordinaria è convocata dal Presidente della Società ogni anno. La convocazione dovrà avvenire con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora ed il luogo dell'adunanza in prima convocazione e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso sarà diramato all'albo almeno (15) quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata con le stesse modalità di cui sopra dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo in ogni periodo dell'anno, per far deliberare ai Soci su particolari urgenti ed importanti questioni inerenti alla Società. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria, anche nel caso gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci con domanda scritta contenente l'ordine del giorno da discutere. Il Presidente dovrà convocare in quest'ultimo caso l'Assemblea Straordinaria entro trenta giorni dalla data in cui gli perviene la richiesta.

Qualora il Presidente non provvedesse alla convocazione dell'Assemblea nei termini prescritti, i Soci potranno rivolgersi al locale Comitato Provinciale del C.O.N.I. per la convocazione d'Autorità e/o agire nelle forme previste dalla Legge.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

#### Art. 5.2 Limiti

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo della Associazione. Essa rappresenta l'universalità dei Soci, i quali, ancorché assenti, sono vincolati alle decisioni assunte. Spetta ad essa stabilire gli indirizzi e le linee generali che formano l'attività dell'Associazione stessa. In particolare sono di sua esclusiva competenza:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (due membri effettivi ed uno supplente);
- d) è pure compito dell'Assemblea approvare l'entità della quota sociale, su proposta del Consiglio Direttivo.  
Inoltre deve:
- e) approvare o meno il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;



- f) approvare o meno l'operato del Consiglio Direttivo presentato in forma di relazione tecnico morale;
- g) approvare l'andamento amministrativo presentato dal Collegio dei Revisori dei Conti in forma di relazione.

#### **Art. 5.3 Validità**

Le Assemblee sono valide in prima convocazione, qualora il numero dei Soci presenti sia almeno il 50% più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di partecipare e di prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni con voto se hanno compiuto 18 (diciotto)anni. Ogni Socio può rappresentare per delega scritta un solo altro Socio, mentre il genitore può rappresentare per delega tutti i figli di età inferiore ai 18 (diciotto) anni.

Alle Assemblee possono essere ammessi, in qualità di ospiti e con facoltà di prendere parte alla discussione ma non alla deliberazione, anche persone non socie della Società, purché espressamente invitate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5.4 Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per mezzo di votazioni e la maggioranza sarà raggiunta dalla metà più uno dei voti validi. In caso di parità di voti, tutte le deliberazioni vengono riproposte a votazione dal Presidente dell'Assemblea.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Le votazioni si faranno di norma per alzata di mano, salvo che un quarto degli aventi diritto al voto non chiedi la votazione per schede segrete. Della discussione e delle decisioni adottate, è redatto apposito verbale sotto firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e da due scrutatori dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Inoltre ogni anno l'Assemblea Ordinaria è chiamata a confermare i Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo nel corso dell'ultimo anno, come pure delibera sulle cariche onorifiche che sono conferite a vita.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

#### **Art. 5.5 Svolgimento**

L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente, un Segretario ed in caso di elezioni, un seggio elettorale, composto da un numero variabile da tre a cinque scrutatori, scelti fra i Soci non compresi nelle liste dei candidati.

### **6. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 6.1 Composizione e cariche da esso determinate**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea riunita in via ordinaria, dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di 3 consiglieri fino ad un massimo stabilito dall'Assemblea ordinaria, riunita per il rinnovo delle cariche sociali.

#### **Art. 6.2 Limiti. Divieto cumulo cariche**

Il Consiglio Direttivo è responsabile del buon andamento dell'Associazione anche per quanto concerne il lato finanziario. I membri del Consiglio Direttivo sono normalmente impegnati ad intervenire alle riunioni dello stesso ed a prestare in ogni occasione la loro opera per il buon andamento dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) attuare le specifiche deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione o dimissione dei Soci;
- c) adottare provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Soci o dei tesserati;
- d) curare gli affari di carattere amministrativo e finanziario;
- e) dare disposizioni per l'attuazione del programma sportivo;
- f) assegnare incarichi ai soci consiglieri;
- g) formare e sciogliere commissioni con compiti tecnici, organizzativi, finanziari, ricreativi, ecc.;
- h) deliberare circa la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea dell'Associazione;
- i) sostituire eventuali consiglieri dimissionari o dimissionati;
- l) decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli atleti;
- m) stabilire la quota sociale da proporre all'Assemblea;
- n) determinare la quota d'iscrizione alle varie discipline sportive;
- o) nominare il Consiglio Esecutivo;
- p) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, nonché di eventuali volontari, e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss. mod. in materia di lavoro sportivo;
- q) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;

Le nomine dei nuovi Consiglieri o delle cariche onorifiche saranno successivamente proposte nella prima assemblea generale per la conferma.

Il Consiglio Direttivo si riunirà di norma almeno una volta ogni due mesi.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

#### **Art. 6.3 Deliberazioni**

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate da almeno la metà dei presenti alle riunioni. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## **7. IL CONSIGLIO ESECUTIVO**

### **Art. 7.1 Il Consiglio Esecutivo**

Il Consiglio Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica come lo stesso. Fanno parte di diritto del Consiglio Esecutivo tutti i Consiglieri che nel presente statuto hanno la carica di Dirigenti.

Il Consiglio Esecutivo traduce in pratica le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, per una più snella organizzazione dell'Associazione.

## **8. IL PRESIDENTE**

### **Art. 8.1 Limiti**

E' nominato dall'Assemblea ordinaria e dura in carica quattro anni.

Rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione di fronte alle autorità sportive, civili ed a terzi. Allo stesso spetta, oltre alla convocazione delle Assemblee, la convocazione del Consiglio Direttivo di cui presiede i lavori. Ha compito di coordinare e controllare l'azione degli organi sociali, delle eventuali commissioni e degli altri Dirigenti che hanno incarichi specifici. E' il legale rappresentante dell'Associazione e a lui spetta la firma di tutti gli atti della stessa, salvo che per gli atti di normale amministrazione, la cui firma può essere delegata al Segretario, al Tesoriere o ad altri incaricati. In caso di sua assenza od impedimenti, è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

## **9. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 9.1 Composizione e Limiti**

L'Organo di Revisione può essere eletto dall'Assemblea, e può essere sia monocratico che collegiale. Resta in carica 4 anni. L'Organo di Revisione Collegiale, ove nominato, si compone di due membri effettivi e di un supplente. L'organo di revisione controlla il bilancio consuntivo dell'Associazione, le scritture contabili, la corrispondenza e vigila sul rispetto dello Statuto. L'organo di Revisione può, in ogni momento, chiedere in visione i registri e i documenti contabili. Se riscontra irregolarità o negligenze, né da immediata comunicazione al Presidente ed al Vice Presidente. Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative. Della sua opera riferisce all'Assemblea annuale dei Soci. Deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **10. CARICHE SOCIALI**

### **Art. 10.1 Vice Presidente**

I Vice-Presidenti possono essere più di uno. Sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce le competenze. A loro è attribuito l'incarico di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o d'impedimenti temporanei ed in quelle mansioni in cui sono esplicitamente delegati. A loro spetta promuovere e coordinare le attività delle sezioni sportive assieme ai responsabili con i quali verrà elaborato un programma annuale delle attività e delle manifestazioni, intervenendo alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi.

### **Art. 10.2 Segretario**

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo oltre che di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio stesso. In particolare cura il tesseramento, tiene l'archivio con l'aggiornamento del protocollo, il libro Soci ed il Libro verbali delle Assemblee. Non necessariamente deve essere un Dirigente.

### **Art. 10.3 Tesoriere**

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Ha incarico di esigere le entrate, di provvedere ai pagamenti su mandato del Presidente e di tenere i libri contabili obbligatori per legge. In particolare elabora il rendiconto preventivo e consuntivo. A lui saranno consegnati i resoconti economici di tutte le attività tenute dall'Associazione, assieme alle somme a qualsiasi titolo incassate, che saranno riportate sui libri contabili come entrate societarie e quindi a disposizione del bilancio generale. Potrà inoltre avvalersi di un esperto contabile anche esterno o non socio o consigliere.

### **Art. 10.4 Addetto alla Logistica**

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Cura gli acquisti sentiti i responsabili di settore ed i magazzinieri, gestisce ed organizza ogni altra attività non propriamente sportiva atta a reperire fondi, Sponsor e quanto altro necessari al funzionamento dell'Associazione. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

### **Art. 10.5 Consiglieri**

I consiglieri ricoprono le cariche necessarie al funzionamento d'ogni settore dell'Associazione.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo possono essere ricoperte, da un singolo membro, non più di due cariche.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno tre componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.

## **11. INCARICHI TECNICI DEFINITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 11.1 Magazzinieri**

Hanno l'incarico di raccogliere e conservare i beni dell'Associazione prendendoli in carico e consegnandoli agli utilizzatori e poi ritirarli secondo le modalità da loro ritenute più opportune. Fanno parte di diritto del Consiglio Esecutivo.

### **Art. 11.2 Responsabili di settore**

Presiedono all'attività sportiva del gruppo nominando i componenti del settore, cioè quelle persone che lo affiancano nella preparazione morale e tecnica degli atleti, nella programmazione degli allenamenti e delle gare e nella formazione delle squadre. Entrano di diritto nel Consiglio Esecutivo.



### **Art. 11.3    Gli allenatori**

Vengono incaricati di curare la preparazione atletica nelle singole attività sportive per le quali dovranno avere la necessaria capacità tecnica, commisurandola anche con l'indispensabile attività educativa nello spirito dell'Associazione, cui essi risponderanno. Curano inoltre i materiali tecnici collettivi, consegnati dai magazzinieri. Salvo deroga non possono far parte del Consiglio Esecutivo.

### **Art. 11.4    Gli accompagnatori**

Rappresentano sui campi di gioco l'Associazione. Essi sono responsabili del buon ordine e della disciplina degli atleti sia in allenamento, sia nelle partite, con particolare attenzione verso quelle in trasferta. Possono far parte del Consiglio Esecutivo.

### **Art. 11.5    Gli atleti**

Rappresentano sportivamente l'Associazione, con lealtà, impegno e spirito agonistico. Gli atleti dell'Unione Sportiva Dilettantistica San Giuseppe A.S.D., hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, le direttive degli allenatori e le decisioni del Consiglio Direttivo, inoltre di osservare quelle specifiche derivanti dalla disciplina sportiva. Concorrono al sostegno della Società pagando le quote di partecipazione fissate dal Consiglio Direttivo. Un rappresentante degli Atleti per attività agonistica fa parte di diritto nel Consiglio Direttivo. Uno di loro farà parte di diritto del Consiglio Esecutivo.

## **12. NORME GENERALI**

### **Art. 12.1    Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali
- b) sovvenzioni fatte da soci e da terzi;
- c) introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative o d'altra natura.

### **Art. 12.2    Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) materiale, attrezzi, indumenti acquistati o comunque venuti in proprietà della Società;
- b) trofei aggiudicati definitivamente dalla Società in occasione di competizioni sportive;
- c) eventuali avanzi di bilancio vanno accantonati a fondo di riserva. Essi dovranno in ogni caso essere reinvestiti per gli scopi sociali e non si potrà, in alcun caso, neppure in sede di liquidazione, ripartire utile tra i Soci ma devono essere devoluti a fini di pubblica utilità, con preferenza a quelle sportive in quanto, viene ancora ribadito, che l'Associazione non ha scopo di lucro e tutte le operazioni effettuate, a qualsiasi titolo, sono rivolte esclusivamente ad attività sportive;
- d) da ogni altro bene acquistato o comunque venuto in possesso dell'Associazione.

Tutto il Patrimonio dell'Associazione, fin che la stessa è in attività, è indivisibile.

### **Art. 12.3    Bilancio (rendiconto)**

Il rendiconto dell'Associazione si chiude il 31 Dicembre d'ogni anno e sarà cura del Consiglio Direttivo predisporre lo stesso e provvedere alle denunce di legge. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per gli scopi sociali.

### **Art. 12.4    Collaboratore Spirituale**

Alla vita associativa potrà partecipare un Sacerdote, con compiti di collaboratore spirituale.

### **Art. 12.5    Garanzie**

La Direzione dell'Associazione garantisce verso i Soci un comportamento ispirato a principi di decoro e lealtà perseguendo disciplinarmente ogni azione che abbia a verificarsi contro la morale. Nulla tuttavia potrà essere imputato all'Associazione per danni o incidenti che potranno sorgere, sia dovuti all'attività agonistica ricreativa come pure a trasferimenti o gite.

### **Art. 12.6    Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto di tre arbitri: il primo nominato dal Socio, il secondo dal Consiglio Direttivo ed il terzo dai due arbitri tra gli altri associati.

### **Art. 12.7    Decisioni**

La decisione del Collegio Arbitrale è inappellabile.

### **Art. 12.8    Affiliazione alla F.I.G.C. e alla F.I.Te.T.**

Con l'affiliazione alla **Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)** e alla **Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.)** l'Associazione accetta incondizionatamente, per sé e per i propri associati, di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dell'I.T.T.U. e dell'E.T.T.U. e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)** e della **Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.)**. Accetta, inoltre, eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)** e della **Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.)** dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto, le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle Assemblee Federali.

Gli associati, inoltre, s'impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

#### **Art. 12.9 Lavoratori e Volontari**

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021, e successive modifiche.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Le prestazioni rese dal volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con l'ente sportivo dilettantistico in favore del quale l'attività è resa. Tuttavia le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate. E' previsto che si possano erogare in favore del volontario esclusivamente il rimborso di spese documentate di viaggio, alloggio vitto e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. I limiti sono stabiliti dalla normativa e non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti delle normative vigenti. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
7. È previsto, in ogni caso, l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 12.10 Validità e norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della **F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)** e della **F.I.Te.T. (Federazione Italiana Tennistavolo)** - o di altra Federazione o Ente a cui l'Associazione sarà affiliata-, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.

Per tutto quanto non espressamente menzionato, si applicheranno le norme previste dai D.lgs. 36/2021, 39/2021 e 120/2023 e successive modificazioni.

Il presente Statuto modifica e sostituisce ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto annulla ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

#### **Art. 12.11 Osservanze**

L'osservanza del presente Statuto è fatta obbligo ad ogni tesserato, Socio e Dirigente.

#### **Art. 12.12 Deposito dello Statuto**

Il presente statuto è stato trascritto in carta semplice e sarà registrato secondo le norme di legge.

Copia dello stesso sarà trasmessa alle Federazioni Sportive, e, se richiesto, al CONI.

Una copia sarà depositata negli archivi della Società e custodita dal Presidente.

Inoltre copia sarà data ai Soci che ne facciano richiesta.

Il presente Statuto, modificato ai sensi dei D. lgs. 36/2021, 39/2021, 120/2023 e ss. mod. è stato letto ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 3 dicembre 2023 come da relativo verbale.

INDICE:

<u>1.</u>	<u>L'ASSOCIAZIONE</u>
Art. 1.1	Denominazione e Sede
Art. 1.2	Durata e scioglimento
Art. 1.3	Liquidazione
Art. 1.4	Scopi e finalità: Oggetto sociale
Art. 1.5	Divieto distribuzione utili
Art. 1.6	Quote associative
<u>2.</u>	<u>I SOCI</u>
Art. 2.1	Tesseramento
Art. 2.2	Categorie
Art. 2.3	Perdita qualifica
Art. 2.4	Limiti
<u>3.</u>	<u>I TESSERATI</u>
Art. 3.1	Definizione
Art. 3.2	Obblighi
Art. 3.3	Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
<u>4.</u>	<u>GLI ORGANI SOCIALI</u>
Art. 4.1	Organi
<u>5.</u>	<u>ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'</u>
Art. 5.1	Convocazione
Art. 5.2	Limiti
Art. 5.3	Validità
Art. 5.4	Deliberazioni
Art. 5.5	Svolgimento
<u>6.</u>	<u>IL CONSIGLIO DIRETTIVO</u>
Art. 6.1	Composizione e cariche da esso determinate
Art. 6.2	Limiti: Divieto cumulo cariche
Art. 6.3	Deliberazioni
<u>7.</u>	<u>IL CONSIGLIO ESECUTIVO</u>
Art. 7.1	Il Consiglio Esecutivo
<u>8.</u>	<u>IL PRESIDENTE</u>
Art. 8.1	Limiti
<u>9.</u>	<u>IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</u>
Art. 9.1	Composizione e Limiti
<u>10.</u>	<u>CARICHE SOCIALI</u>
Art. 10.1	Vice Presidenti
Art. 10.2	Segretario
Art. 10.3	Tesoriere
Art. 10.4	Addetto alla Logistica
Art. 10.5	Consiglieri
<u>11.</u>	<u>INCARICHI TECNICI DEFINITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.</u>
Art. 11.1	Magazzinieri
Art. 11.2	Responsabili di settore
Art. 11.3	Gli allenatori
Art. 11.4	Gli accompagnatori
Art. 11.5	Gli atleti
<u>12.</u>	<u>NORME GENERALI</u>
Art. 12.1	Entrate
Art. 12.2	Patrimonio
Art. 12.3	Bilancio (rendiconto)
Art. 12.4	Collaboratore Spirituale
Art. 12.5	Garanzie
Art. 12.6	Controversie
Art. 12.7	Decisioni
Art. 12.8	Affiliazione alla F.I.G.C. e alla F.I.T.E.T.
Art. 12.9	Lavoratori e Volontari
Art. 12.10	Validità e norme di rinvio
Art. 12.11	Osservanze
Art. 12.12	Deposito dello Statuto



6 DIC. 2023

REGISTRAZIONE ADI  
di N. 570 Serie 3  
Esatto L. ESATTO  
di cui L. CATASTO TRASCRIZ.  
IL DIRETTORE  
Il funzionario  
Giuliana Zilietti

Il Presidente dell'Assemblea  
Ruggero Gennaro